

LEGGE REGIONALE 05 maggio 2021, n. 9

**Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 recante "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39  
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".**

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 le parole: "*diciotto mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*trenta mesi*".

**Art. 2**

**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3**

**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 maggio 2021

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

